

# FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

## CONTI CORRENTI – CONTO “CHIARO”

### SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Indirizzo telematico: [www.creditocooperativodibrescia.it](http://www.creditocooperativodibrescia.it)

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al 31-dic-08: € 178.299.534

### SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

#### Struttura e funzione economica

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali, ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Il conto chiaro è un conto corrente a pacchetto suddiviso in 3 linee (Bronzo, Argento e Oro) con rispettivo canone mensile a seconda dei servizi complementari offerti.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- traenza di assegni bancari che risultano senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 103.291,28 euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

### SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

PERIODICITA' LIQUIDAZIONE: trimestrale      RIFERIMENTO PER CALCOLO INTERESSI: anno civile

TASSO AVERE: 0,125%

TASSO ANNUO EFFETTIVO: 0,12505%

TASSO DI SCONFINAMENTO: 12.25%

TASSO ANNUO EFFETTIVO: 12,82431%

#### VALUTE APPLICATE

addebiti:

assegni: data emissione o data prelievo allo sportello  
 utenze (continuativo): 2 giorni fissi antecedenti la data scadenza  
 utenze una tantum: data presentazione allo sportello  
 bonifici interni BCC Brescia: valuta compensata  
 bonifici su altre banche: 4 giorni fissi antecedenti data valuta beneficiario  
 bonifico estero cross border: data emissione o data prelievo allo sportello  
 effetti/ricevute bancarie/Ri.Ba.: data scadenza  
 PagoBancomat: data operazione  
 Bancomat: data operazione

versamenti (allo sportello o tramite cassa continua):

contante (causali 778-788): stesso giorno  
 versamento a/b stessa Filiale BCC (causali 771-772): stesso giorno  
 versamento a/b altre Filiali BCC (causali 781-791): 2 giorni lavorativi seguenti  
 versamento a/c Altri Istituti/Iccrea (causali 079-783-793): giorno lavorativo seguente  
 vaglia Banca d'Italia (causali 786-796): giorno lavorativo seguente  
 vaglia postali (causali 076-796): giorno lavorativo seguente  
 assegni postali (causali 787-797): 3 giorni lavorativi seguenti  
 a/b su piazza (causali 784-795): 3 giorni lavorativi seguenti  
 a/b fuori piazza (causali 780-790): 3 giorni lavorativi seguenti

ONERE RELATIVO AI GIORNI VALUTA (ipotesi su capitale di euro 1.000)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tasso Avere 0.125%            | Onere per ogni giorno valuta: euro 0,0034 |
| Tasso di Sconfinamento 12,25% | Onere per ogni giorno valuta: euro 0,335  |

TERMINI DECORSI I QUALI NON E' PIU' POSSIBILE ESEGUIRE STORNI:

(salva la facoltà della banca trattaria, emittente o domiciliataria di agire direttamente per il recupero di quanto indebitamente pagato)

- assegni circolari e vaglia: 4 giorni lavorativi data negoziazione

- assegni bancari e postali: 7 giorni lavorativi data negoziazione
- disposizioni RiBa domiciliate presso la BCC: 8 giorni lavorativi data scadenza
- disposizioni RiBa domiciliate presso altri Istituti: 25 giorni lavorativi data scadenza

SPESE GESTIONE SCOPERTO: euro 30,00 a trimestre per scoperti superiori a € 500,00

SPESE OPERAZIONE CONTO CHIARO FAMIGLIA: canone trimestrale a forfait di euro 20,97 per conto "bronzo", euro 26,97 per conto "argento" e di euro 38,97 per conto "oro"

SPESE OPERAZIONE CONTO CHIARO GIOVANI (riservato a giovani di età compresa fra i 18 e i 26 anni): canone trimestrale a forfait di euro 11,97 per conto "bronzo", euro 13,47 per conto "argento" e di euro 14,97 per conto "oro"

SPESE PRODUZIONE E/C IN LINEA CAPITALE: esente

SPESE ESTINZIONE CONTO CORRENTE: esente

SPESE RITORNO ASSEGNI INSOLUTI/IRREGOLARI: euro 5,16 + spese postali + spese reclamate da terzi.

SPESE RITORNO ASSEGNI PROTESTATI: euro 10,33 + spese postali + spese reclamate da terzi.

SPESE VISIONE ASSEGNI "CHECK TRUNCATION": euro 10,33

SPESE SEGNALAZIONE ASSEGNO IMPAGATO/INSOLUTO: euro 15,00

VERSAMENTO ASSEGNI IN DIVISA E ASSEGNI ESTERI IN EURO

Valuta: + 13 giorni lavorativi data presentazione

Spese: euro 10,00 Commissioni di servizio: 0,15% dell'importo, minimo euro 1,55

VERSAMENTO ASSEGNI IN EURO DI CONTO ESTERO

Valuta: + 13 giorni lavorativi data presentazione

Spese: euro 10,00 Commissioni di servizio: 0,15% dell'importo, minimo euro 1,55

SPESE PER RITORNO ASSEGNI ESTERI INSOLUTI: euro 10,33 + spese reclamate da altri istituti

VERSAMENTO ASSEGNI ESTERI AL DOPO INCASSO

Valuta: + 1 giorni lavorativo dalla data di ricezione della somma

Spese: euro 10,33 + recupero costo servizio DHL + spese reclamate da altri istituti

Commissioni di servizio: 0,15% dell'importo, minimo euro 1,55

SPESE PER ASSEGNI BANCARI CIRCOLATI ALL'ESTERO AL DI FUORI DEL "CIRCUITO ITALIA"

Spese: euro 14,46

Commissioni di servizio: 0,15% dell'importo (minimo euro 1,55) + spese reclamate da altri istituti

SPESE PER RICERCHE VARIE: euro 103,29 oltre alle spese vive - anche di personale - sostenute

SPESE PER RICHIESTA BENEFONDI/ESITO DA PARTE DEL CLIENTE: euro 5,16 + spese telef. vive

SPESE PER RILASCIO DICHIARAZIONE INTERESSI PASSIVI: euro 11,00 per ogni linea di credito

SPESE PER CONFERME SALDI RAPPORTI CLIENTI PER REVISIONE BILANCIO: euro 100,00

SPESE PER INFORMAZIONI AVANZATE DALLA CLIENTELA (referenze bancarie, attestazione degli affidamenti): euro 50,00 per ogni tipologia di richiesta.

SPESE PER ADESIONE SERVIZIO CASSA CONTINUA: euro 5,16

SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICA DI AFFIDAMENTO: euro 258,23

SPESE PER VARIAZIONE GARANZIE SU RAPPORTI AFFIDATI: euro 25,82

SPESE PER RINNOVO/TENUTA FIDO: 0,10% dell'importo del fido (min. euro 25,00, max. euro 150,00)

SPESE VIVE: recuperate nella misura effettivamente sostenuta

TASSE, IMPOSTE E BOLLI: come previsto dalla normativa vigente

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE CONDIZIONI: euro 5,16 + spese postali

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONE PERIODICA: euro 5,16 + spese postali

## **SEZIONE IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO**

**Le informazioni contenute in questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto.**

Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

La revoca e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché la rinuncia da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca o pervengano ad essa successivamente.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La banca ha altresì il diritto di valersi di compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà prontamente comunicazione al Correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, fino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con periodicità trimestrale, portando in conto, con "valuta data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo passivo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produrrà interessi di mora, sino alla data di estinzione del debito, nella misura di dieci punti percentuali in più del tasso legale,

attualmente pari al 3,00%. Su tali interessi di mora non verrà effettuata alcuna capitalizzazione periodica. E' facoltà di ognuna delle parti recedere in qualsiasi momento, con preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno; la Banca si impegna a chiudere il rapporto entro 30

giorni dalla richiesta del cliente. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il correntista deve proporre l'impugnazione, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevimento degli estratti conto; la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria.

I libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del Correntista e ciò anche nel caso di prelievi a mezzo carta PagoBancomat.

Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da un solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà dovrà essere fatta da tutti.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari.

In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

In deroga all'art. 190, cod. civ., la banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue :

- in caso di recesso, da parte del Correntista o della banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;

- la banca, quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

La Banca si riserva la facoltà di modificare la norme che disciplinano il presente rapporto e le condizioni economiche ad esso applicate rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di legge.

Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

La banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla banca.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del contratto in oggetto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello territorialmente competente in relazione alla sede della Banca; sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 Dlgs 206/2005 nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore".

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo: Credito Cooperativo di Brescia - Ufficio Reclami - via Brescia 118 - 25075 Nave; e-mail: UfficioReclami@creditocooperativodibrescia.it) che si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*; per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, contattare la Segreteria tecnica del Collegio di Roma dell'ABF (indirizzo: Via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma;

telefono: 06 4792 9235; fax: 06 4792 94208; e-mail: roma.sede.segtecnic@bancaditalia.it) oppure chiedere alla banca;

- o *Conciliatore BancarioFinanziario - Ombudsman-Giuri bancario*; per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), contattare il Conciliatore BancarioFinanziario (indirizzo: Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma; telefono: 06 674821; fax: 06 67482251), oppure chiedere alla banca.

Il conto corrente e l'eventuale affidamento dovranno sempre presentare un adeguato utilizzo e movimentazione che giustifichi la conservazione, l'entità e la natura del rapporto.

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dell'apertura di credito, ancorchè concessa a tempo determinato, nonchè di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di tre giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In caso di recesso, da parte della banca dall'apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Alla banca, alla risoluzione dell'affidamento e/o del contratto di conto corrente ordinario, compete il diritto di richiedere agli eventuali garanti, in forza della loro obbligazione, il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale.

Qualora dall'affidato sia stato rilasciato a garanzia un effetto a vista, l'affidato stesso e gli eventuali avallanti riconoscono alla Banca, alla risoluzione dell'affidamento e/o del contratto di conto corrente, il diritto di riempire l'effetto con la scadenza a vista rilasciatole a garanzia, trasformando il debito risultante dal conto corrente in obbligazione cambiaria con l'aggiunta degli interessi ed accessori e con rinuncia a qualsiasi eccezione nell'uso non consentito della cambiale.

### Legenda

|   |  |
|---|--|
| <b>Requisiti minimi di accesso</b>                                      | Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)  |
| <b>Saldo Contabile</b>  | Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione  |
| <b>Saldo disponibile</b>  | Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata   |
| <b>Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio)</b>              | Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita   |
| <b>Spese di liquidazione periodica</b>                                  | Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio periodico degli interessi creditori<br>n.b. non cumulano con quelle per il conteggio periodico degli interessi debitori   |
| <b>Canone fisso/spese forfettarie</b>                                   | Comprende le spese di liquidazione periodica   |
| <b>Numero operazioni comprese nel canone/forfait</b>                    | Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait   |
| <b>Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso</b>           | Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone  |
| <b>Spese di estinzione c/c</b>  | Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di conto corrente  |
| <b>Spese di documentazione</b>  | Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie  |
| <b>Tasso creditore</b>  | Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.   |
| <b>Valute sui versamenti</b>  | Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi  |
| <b>Valute sui prelevamenti</b>  | Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi  |
| <b>Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate</b> | Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento   |
| <b>Spesa gestione scoperto</b>  | E' la spesa dovuta alla banca, a titolo di rimborso delle spese sostenute, in caso di passaggio a debito del conto in assenza di affidamento, per l'attività di gestione e controllo dello scoperto. E' applicata in misura fissa, una sola volta per ciascun periodo di capitalizzazione, indipendentemente dall'importo e dalla durata dello scoperto. |